



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

**Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d'Este, nonché adeguamento e potenziamento degli impianti idrici delle stesse.**

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

*Si precisa che il presente documento costituisce soltanto uno schema del contratto che l'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este e l'affidatario andranno a sottoscrivere e che il suo articolato potrà subire modifiche e integrazioni per adattarsi al contenuto del Capitolato e dell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario.*



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

**Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d'Este, nonché adeguamento e potenziamento degli impianti idrici delle stesse.**

Tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este con sede in Tivoli, Piazza Trento n. 5, numero di codice fiscale 94074240584 rappresentato dal Direttore dott. Andrea Bruciati, nato a Corinaldo il 16/01/1968 nella persona ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Piazza Trento 5 a Tivoli nella sede di Villa d'Este (di seguito per brevità anche “Committente”);

E

....., sede legale in ....., Via ....., capitale sociale Euro ....., iscritta nel Registro delle Imprese di ..... al n. ...., P. IVA ....., domiciliata ai fini del presente atto in ....., Via ....., in persona del ..... e legale rappresentante Sig./Dott. ...., giusta poteri allo stesso conferiti da..... (nel seguito per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore” o “Aggiudicatario” o “Fornitore” o “Impresa” o “Società”);

OPPURE

....., sede legale in ....., Via ....., capitale sociale Euro ....., iscritta nel Registro delle Imprese di ..... al n. ...., P. IVA ....., domiciliata ai fini del presente atto in ....., Via ....., in persona del ..... e legale rappresentante Sig./Dott. ...., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo e, oltre alla stessa, la mandante ..... con sede legale in ....., Via ....., capitale sociale Euro ....., iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n. ...., P. IVA ....., domiciliata ai fini del presente atto in ....., via ....., e la mandante ..... con sede legale in ....., Via ....., capitale sociale Euro ....., iscritta nel Registro delle Imprese di ..... al n. ...., P. IVA ....., domiciliata ai fini del presente atto in ....., via ....., giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ..... dott. .... repertorio n. ....;

(nel seguito per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore” o “Fornitore” o “Impresa”).

## PREMESSO

a) che l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, con determinazione a contrarre n. 20 del 21/01/2020 ha indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del codice dei contratti pubblici (nel prosieguo “Codice”), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 2, del citato decreto, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi *Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d'Este, nonché adeguamento e potenziamento degli impianti idrici delle stesse.*



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

*adeguamento e potenziamento degli impianti idrici delle stesse*, lotto unico, provvedendo allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura fino all'aggiudicazione della stessa;

- b) che l'Impresa, nell'ambito della suddetta procedura, è risultata aggiudicataria \_\_\_\_\_, giusta determinazione n..... del .....
- c) che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la polizza assicurativa per responsabilità civile e la garanzia definitiva, stipulate con gli importi e le modalità indicati nel Capitolato d'oneri;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e) che il datore di lavoro di ciascun immobile ha integrato il DUVRI ricognitivo di valutazione dei rischi standard da interferenze, adattandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, è allegata al presente contratto e ne forma parte integrante;
- f) che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- g) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## **Art. 1 – valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, anorché non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale e ad essi si fa pieno rinvio per quanto non espressamente regolato dal medesimo.

## **Art. 2 oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili ricompresi nei seguenti luoghi:

- a. Villa d'Este (di seguito VE) – Tivoli (RM), Piazza Trento, 5.**
- b. Depuratore di Villa d'Este – Tivoli, vicolo di Viale Roma nei pressi della Villa Gregoriana.**

## **Art. 3 – efficacia e durata del contratto**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 6 (sei) mesi, esercitando la facoltà di rinnovo con comunicazione a mezzo PEC all'Appaltatore almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del contratto.



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

## VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi oggetto delle obbligazioni contrattuali dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per l'Amministrazione.

Tanto il rinnovo quanto la proroga potranno riguardare anche una parte soltanto dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto.

### Art. 4 – importo del contratto

L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

<b>Totale Appalto I.V.A. esclusa <u>di cui</u>:</b>	<b>230.479,03 €</b>
Oneri della sicurezza NON SOGGETTI a ribasso	4.229,30€
Totale oneri SOGGETTI a ribasso	226.249,73 €

### Art. 5 – verbale di consegna

Il Verbale di Consegna è il documento che comprova la formale presa in carico, da parte del Fornitore, degli immobili e degli impianti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Con la sottoscrizione del verbale ha inizio l'erogazione dei servizi, salvo diversi accordi tra le parti.

### Art. 6 – soggetti incaricati dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la dott.ssa Benedetta Adembri, il quale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dirige e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso, avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto e dei di lui assistenti con funzioni, nelle diverse sedi dell'Istituto, di Direttori operativi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è l'Arch. Antonella Mastronardi

Il Gestore del Servizio, responsabile, per il Fornitore, dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal contratto e dagli atti di gara dallo stesso richiamati, è il sig./dott.....

### Art. 7 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., dopo l'emissione del relativo Stato Avanzamento Lavori redatto da parte dell'Istituto quando l'ammontare delle prestazioni hanno superato il 20% dell'importo contrattuale.

Il pagamento sarà effettuato:

- a. dopo che la D.E. ha accertato per iscritto la regolarità del lavoro prestato verificando, inoltre, che sia stata consegnata di tutta la documentazione grafica e relazionale necessaria, inerente gli interventi eseguiti e le apparecchiature sostituite, di cui all'art. 15 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- b. previa esibizione da parte dell'impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali di legge.

### **Art. 8 - processo di rendicontazione delle attività di conduzione e di manutenzione**

Con cadenza bimestrale il Committente predisponde lo Stato di Avanzamento dei Lavori che deve essere sottoscritto dal RUP e dal Responsabile del Servizio, redatto sulla base delle attività effettivamente svolte e sulla base dei rapportini giornalieri.

### **Art. 9 – Stato di avanzamento dei lavori**

La conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni svolte dal Fornitore è accertata dal DEC con l'ausilio dei Direttori Operativi. Questi ultimi verificano costantemente la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali comunicando al DEC l'esito delle verifiche svolte.

Approvato lo stato di avanzamento dei lavori nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo che precede, il DEC, entro i tre giorni lavorativi successivi, emette la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e la trasmette al RUP.

Tale relazione non è rilasciata se, entro il termine di approvazione, il DEC abbia riscontrato disfunzioni, ritardi o altri inadempimenti nelle prestazioni. In tal caso, il DEC dà corso al procedimento di applicazione delle penali disciplinato dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tuttavia, in caso di inadempimento parziale, è in facoltà del DEC, in attesa del perfetto e integrale adempimento delle prestazioni, di rilasciare il certificato di verifica di conformità in forma parziale relativamente alla parte di prestazioni effettuate, da trasmettere al RUP ai fini della validazione.

La verifica di conformità del DEC ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dal suo rilascio.

Entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione del certificato di verifica di conformità, il RUP valida tale relazione per l'avvio della procedura relativa ai pagamenti.

### **Art. 10 - fatturazione e pagamento**

Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la validazione del RUP di cui al precedente articolo, per l'importo ivi indicato.

Le fatture dovranno essere inviate, in forma elettronica.

L'Istituto, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig 8153512AF2 come prescritto dall'art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis del medesimo articolo, su ogni fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il pagamento della fattura sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato che la Società, con nota del ..... ha indicato essere acceso presso ..... cod. IBAN ..... sul quale è delegato a



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

operare il sig./dott. ..... c.f. ....

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante della Società e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate al RUP entro sette giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la relativa documentazione.

La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento dell'IVA è sottoposto al regime dello "Split payment" e, ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, la Società, in sede di emissione della fattura elettronica, deve riportare nel campo "esigibilità Iva" il carattere "S".

Le fatture emesse in modo non conforme alle indicazioni sopra descritte, saranno respinte e non potranno essere liquide.

## Art. 11 – responsabilità civile e assicurazione

Il Fornitore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, sia propri che dell'Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia dell'obbligazione di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato un contratto di assicurazione con ..... per responsabilità civile con polizza n. ..... del ..... per l'intera durata del contratto di appalto volta a tenere indenni i danneggiati, con un massimale di euro ..... per ogni anno assicurativo.

Resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore per i danni non coperti dall'assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo.

## Art. 12 – garanzia definitiva

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse, nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità, il Fornitore ha costituito una garanzia, sotto forma di fideiussione assicurativa, con polizza fideiussoria n. .... del ..... rilasciata, in conformità allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, da ..... per la somma di € ..... (euro .....), considerate le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, in virtù del possesso ..... .

La Società deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

La Società può ottenere che la garanzia venga progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle plurime consegne, senza necessità di nulla osta, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Il pagamento dell'ultimo canone è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, come previsto dall'articolo 103, comma 6, del Codice.

## Art. 13 – clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato nel presidio tecnico continuativo

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a valutare di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

## Art. 14 - subappalto

*[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

*[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....  
Si rinvia all'art. 20 del Capitolato per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

## Art. 15– penali

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale.
3. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

## Art. 16 - Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso dell'Amministrazione

- 1) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ritenere il contratto d'appalto risolto di diritto, con conseguente responsabilità a carico dell'Appaltatore e con contestuale incameramento della cauzione definitiva, nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, previo invito ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni.
- 2) L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno anche a seguito di 5 (cinque) contestazioni scritte di inadempimento dei singoli trattamenti previsti o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Ufficio di direzione dell'esecuzione e/o del Responsabile del Procedimento o nel caso in cui l'Impresa stessa abbia a sospendere arbitrariamente i lavori o a ritardarli per un periodo continuativo della durata di 20 giorni rispetto al calendario stabilito.
- 3) Nei giorni in cui i lavori saranno arbitrariamente sospesi, il RUP ha piena facoltà, salvo altra azione, di far eseguire i lavori stessi nel modo che riterrà più opportuno, onde salvaguardare l'ottimale stato dei luoghi addebitando alla Ditta appaltatrice la relativa spesa.
- 4) La Ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. Il mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale.

5) Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere e di incamerare la cauzione definitiva.

6) La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

7) - Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

8) La Stazione Appaltante può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- a. per motivi di pubblico interesse
- b. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

9) L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463).

10) Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rescissione del contratto e/o di interrompere totalmente il servizio, assegnando all'Appaltatore un preavviso di 90 giorni, sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall'Appaltatore. Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

11) In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo e da qualsiasi norma contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e salvo ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.

12) La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese.

### **Art. 17 - modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Le modifiche e le varianti del contratto d'appalto sono consentite, durante il periodo della sua efficacia, nei casi e alle condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, su richiesta del fornitore da presentare con un preavviso di trenta giorni, con cadenza annuale verrà aggiornato il canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell'anno precedente. Il primo aggiornamento potrà essere effettuato soltanto dopo dodici mesi dalla stipula del contratto;
- ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la Direzione ..... dell'Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, non potendo in tal caso l'appaltatore far valere il diritto alla risoluzione del contratto. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né tassativo, la variazione in questione delle prestazioni contrattuali potrà essere determinata da un aumento o da una diminuzione dei livelli di frequenza dei servizi, sia a seguito di variazione delle dotazioni impiantistiche sia a prescindere da tale variazione, così come pure da un aumento e da una diminuzione del numero e della consistenza degli immobili afferenti al singolo lotto sui quali i servizi devono essere espletati, a seguito, per esempio, di acquisizioni o rilasci o cessioni di interi immobili o porzioni di essi o di condivisione con altri soggetti, pubblici o privati, di edifici o di porzioni di essi.

## **Art. 18 - divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto all'aggiudicatario contraente lotto di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del Codice. In particolare, nei casi di trasformazione di società e di cessione di azienda o di ramo d'azienda, la modifica soggettiva del contratto di appalto dev'essere comunicata alla Direzione ..... dell'Istituto, che provvederà ad autorizzarla previo accertamento del possesso, in capo al cessionario, dei requisiti di partecipazione alla gara.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle suddette prescrizioni, la Direzione dell'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto d'appalto, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 106, comma 13, del Codice.

## **Art. 19 – riconsegna degli impianti e relativo verbale**

Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Inail gli impianti e gli immobili interessati dal servizio e gli eventuali locali, i mezzi e le attrezzature concessi in uso come risultanti dal verbale di consegna.

Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate acquisite in proprietà all'INAIL senza obbligo di rimborso o di indennizzo.

Entro i termini stabiliti per la riconsegna del possesso degli impianti, il Fornitore deve anche consegnare all'Istituto (qualora non sia già in possesso di Inail) tutta la documentazione tecnica e amministrativa inherente i servizi oggetto di appalto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Anagrafica Impiantistica e i vari Report.

Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato congiuntamente dal DEC, che ne riferisce al RUP, e dal Gestore del Servizio, anche sulla base dell'esame della documentazione dei servizi effettuati, nonché dal numero di visite e sopralluoghi agli impianti effettuati.

Il verbale di riconsegna è sottoscritto in duplice copia - una per la Direzione dell'Istituto, l'altra per il Fornitore - dal RUP e dal Gestore del Servizio.

Nell'ultimo mese di efficacia del contratto, qualunque ne sia la causa, il Fornitore deve cooperare per garantire la continuità nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto o da parte di terzi designati dall'Inail o da parte dello stesso Istituto, anche col trasferimento del know-how acquisito per effetto o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento saranno congiuntamente concordate tra la Direzione dell'Istituto e il Fornitore in ossequio ai principi di leale collaborazione tra contraenti (art. 1375 cod. civ.).

## **Art. 20 - spese contrattuali**

Sono a carico della Società tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

## **Art. 21 – controversie e foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Istituto Villa Adriana – Villa d'Este fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Roma con rinuncia di qualsiasi altro.

## **Art. 22 - trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza**

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto affidatogli.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Direzione dell'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

## **Art. 23 - rinvio normativo**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti di gara cui lo stesso rinvia, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e del codice civile.